



Comune di Ascoli Piceno

***DISCIPLINA PER LA PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLO
STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE
ELETTIVE E DI GOVERNO***

(ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33)

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 74 del 23 aprile 2013.
Il Regolamento è stato pubblicato all'albo pretorio on line dal 21/05/2013 al
05/06/2013 ed è divenuto esecutivo il 6/6/2013.

***DISCIPLINA PER LA PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE
DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO***

(ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33)

SOMMARIO

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Articolo 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

Articolo 3- Modalità di adempimento agli obblighi

Articolo 4 – Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

Articolo 5 – Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni

Articolo 6 – Entrata in vigore

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza del Comune, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33.
2. Sono titolari di cariche pubbliche elettive il Sindaco e i componenti del Consiglio Comunale.
3. Sono titolari di cariche di governo i componenti della Giunta comunale.
4. Ai fini del presente regolamento, i titolari di cariche pubbliche elettive e i titolari di cariche di governo sono denominati "amministratori".
5. Il Servizio di Segreteria Generale - cura la consegna a tutti gli amministratori di copia del presente regolamento, in seguito alla convalida degli eletti o all'accettazione della nomina.
6. In sede di prima applicazione, copia del presente regolamento è consegnata agli amministratori in seguito all'entrata in vigore dello stesso.

Articolo 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, il Comune di Ascoli Piceno pubblica con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
 - a. L'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
 - b. Il curriculum;
 - c. I compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
 - d. I dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - e. Gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
 - f. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n.441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal Decreto Legislativo n.33/2013, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

Articolo 3 – Modalità di adempimento agli obblighi

1. Entro tre mesi dalla proclamazione, i soggetti indicati nell'articolo 1 sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale del Comune:
 - a) Una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; con l'apposizione della formula "*sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*";
 - b) Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

- c) Una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula *“sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”*. Alla dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni di eventuali finanziamenti o contributi ricevuti per un importo che nell'anno superi euro cinquemila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi.
- d) Una dichiarazione relativa all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, nonché una dichiarazione circa l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi.
- 2 Gli adempimenti indicati nelle a) e b) del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.
 - 3 I soggetti di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma uno, entro tre mesi dalla nomina ovvero dalla convalida degli eletti.
 - 4 Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 1 del presente regolamento sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica la disposizione di cui al comma 2.
 - 5 Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 1 del presente regolamento sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. A tale adempimento si applica la disposizione di cui al comma 2.
 - 6 In sede di prima applicazione, le dichiarazioni e gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere resi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e riferiti all'anno 2011.

Articolo 4 – Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

1. Il Servizio di Segreteria Generale cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
Provvede inoltre a compilare un apposito prospetto riepilogativo in cui sono riportati tutti i dati dichiarati da ciascun amministratore, sulla base delle dichiarazioni acquisite e degli eventuali aggiornamenti o integrazioni.
2. Le dichiarazioni degli amministratori e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere acquisite al protocollo generale del Comune.
3. Il prospetto riepilogativo di cui al comma 1 deve essere pubblicato sul sito internet del Comune, all'interno della sezione denominata *“Amministrazione trasparente”* ed è direttamente accessibile da chiunque.
4. Il prospetto riepilogativo di cui al comma 1 è inoltre depositato presso l'ufficio di segreteria ed è liberamente consultabile da chiunque ne faccia richiesta.

Articolo 5 – Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni

1. Il Segretario Generale è incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il medesimo Segretario invita l'amministratore a presentare la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5. La stessa comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, ciascuno per la rispettiva competenza.
3. Nel caso in cui l'amministratore provveda nel termine assegnato a presentare la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Segretario provvede a comunicarne l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, senza l'applicazione di alcuna sanzione ulteriore.
4. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Segretario Generale, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, comunica l'avvenuta inadempienza al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, ciascuno per la rispettiva competenza, al fine di darne comunicazione, nella prima seduta utile, al rispettivo organo collegiale.
5. A carico dell'amministratore inadempiente è prevista una sanzione amministrativa di Euro 5.000,00 (cinquemila) . L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Segretario Generale.

Articolo 6 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi immediatamente dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.